



COMUNE DI RUTIGLIANO

(70018) CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

COMANDO POLIZIA LOCALE

SETTORE COMANDO - C.E.D. - UFFICIO VERBALI

Via Kennedy n.c. - tel. 080/4763720 - fax 080/4763793

Sito Web www.comune.rutigliano.ba.it

Indirizzo di posta elettronica poliziamunicipale@comune.rutigliano.ba.it

ZONA A TRAFFICO LIMITATO



CONTROLLO AUTOMATICO ACCESSI

D.P.R. n. 250 del 22/06/1999

DISCIPLINARE E CRITERI DI FUNZIONAMENTO

Articolo 1 - Definizioni -	pg. 3
Articolo 2 - Oggetto del disciplinare -	pg. 3
Articolo 3 - Circolazione all'interno della Z.T.L. -	pg. 4
Articolo 4 - Categorie di utenti abilitati alla circolazione all'interno della (Z.T.L.) -	pg. 4
Articolo 5 - Residenti -	pg. 4
Articolo 6 - Titolari di abitazioni o di altre unità immobiliari non residenti -	pg. 5
Articolo 7 - Attività economiche -	pg. 5
Articolo 8 - Scuola dell'Infanzia -	pg. 6
Articolo 9 - Veicoli al servizio di persone diversamente abili -	pg. 6
Articolo 10 - Esercenti professioni sanitarie -	pg. 7
Articolo 11 - Servizi di manutenzione -	pg. 8
Articolo 12 - Traslochi -	pg. 8
Articolo 13 - Cantieri edili o stradali -	pg. 8
Articolo 14 - Studi professionali e Patronati - Associazioni -	pg. 9
Articolo 15 - Strutture ricettive -	pg. 9
Articolo 16 - Stampa, giornalisti, fotografi, testate ed emittenti televisive -	pg. 10
Articolo 17 - Altre categorie -	pg. 10
Articolo 18 - Deroghe speciali -	pg. 11
Articolo 19 - Mercatino dell'antiquariato -	pg. 11
Articolo 20 - Contrassegni permanenti -	pg. 11
Articolo 21 - Contrassegni temporanei -	pg. 12
Articolo 22 - Sosta e fermata -	pg. 12
Articolo 23 - Disposizioni finali -	pg. 12
Articolo 24 - Privacy -	pg. 13
Articolo 25 - Sanzioni -	pg. 13
Articolo 26 - Procedimento di rilascio e validità del contrassegno (pass) permanente -	pg. 13
Articolo 27 - Norme transitorie ed entrata in vigore -	pg. 15

Articolo 1 **- Definizioni -**

1. **Zona a Traffico Limitato:** art. 3 comma 1 n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada”, di seguito “Z.T.L.”, area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
2. **Dichiarazione sostitutiva di certificazione:** comunemente “autocertificazione”, dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
3. **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:** comunemente “atto notorio”, dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato, concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l’autocertificazione), anche relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell’interessato stesso, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
4. **Permessi:** comunemente “pass”, documento rilasciato dal Comando Polizia Locale, ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nel presente disciplinare. I permessi consistono in appositi contrassegni cartacei.
5. **White list:** database informatico dei numeri di targa dei veicoli autorizzati all’accesso alla Z.T.L., secondo le limitazioni del presente disciplinare.
6. **Residenza anagrafica:** è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 comma 2 del codice civile).

Articolo 2 **- Oggetto del disciplinare -**

1. Il presente disciplinare regola l’organizzazione degli accessi all’area della Z.T.L., istituita con deliberazione di G.C. n. 214 del 28/12/2017, secondo le modalità di seguito indicate.
2. In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II, con decreto n. 240 del 04/07/2018, ha autorizzato il Comune di Rutigliano all’installazione ed all’esercizio di 7 (sette) impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella Z.T.L..
3. Il Comune di Rutigliano con deliberazione di G.C. n. ___ del ___/11/2020 ha individuato quali accessi alla Z.T.L. quelli ove risultano installati i 7 (sette) impianti indicati al successivo punto 4) e ha istituito l’esercizio elettronico di quest’ultimi per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella Z.T.L..
4. La Z.T.L. di cui al presente disciplinare è accessibile dai seguenti varchi, così come individuati dalla planimetria allegata [All. sub lett. “A”] alla deliberazione di G.C. n. ___ del ___/11/2020:
 - 🚦 **VARCO 1:** Via Martino Dalena (angolo Corso Garibaldi);
 - 🚦 **VARCO 2:** Via Porta di Bari (angolo Corso Cairoli);
 - 🚦 **VARCO 3:** Via Scesciola (angolo Corso Cairoli);
 - 🚦 **VARCO 4:** Via Folinara (angolo Corso Cairoli);
 - 🚦 **VARCO 5:** Via Porta Nuova (angolo Corso Mazzini);
 - 🚦 **VARCO 6:** Via Marconi (angolo Corso Mazzini);
 - 🚦 **VARCO 7:** Piazza XX Settembre (angolo museo civico “Didonna”);
5. I 7 (sette) impianti autorizzati per la rilevazione degli accessi risultano costituiti dal sistema denominato del tipo “Gate Control 1.0” della società EL – FO S.p.A., omologato con decreto

dirigenziale prot. n. 1020 del 11/03/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Divisione II.

6. L'esercizio degli impianti avverrà nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. n. 250 del 22/06/1999.

Articolo 3

- Circolazione all'interno della Z.T.L. -

1. La circolazione nella Z.T.L. è consentita ai residenti nell'area, così come delimitata dalla deliberazione di G.C. n. 214 del 28/12/2017, nonché alle categorie dei soggetti indicati nel presente disciplinare, muniti dell'apposito contrassegno (pass).

2. I varchi di cui all'art. 2 sono sorvegliati automaticamente a mezzo di sistemi informatizzati. Il personale appartenente al Comando di Polizia Locale, al fine di permettere il controllo automatizzato dei varchi di accesso alla Z.T.L., richiederà ai soggetti interessati i dati a ciò necessari.

3. I varchi d'ingresso alla Z.T.L. sono controllati da impianti abilitati alla rilevazione elettronica delle infrazioni di accesso dei veicoli non autorizzati, giusta autorizzazione n. 240 del 04/07/2018 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. La circolazione nella Z.T.L., è subordinata al rilascio di contrassegni (pass) da parte del Comando di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del vigente Codice della Strada.

Articolo 4

- Categorie di utenti abilitati alla circolazione all'interno della (Z.T.L.) -

1. Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità dell'aria all'interno della Z.T.L. possono circolare, salvo limitazioni, le categorie di utenti individuati dagli articoli seguenti.

2. La circolazione nella Z.T.L. è comunque vietata ai mezzi aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q..

3. L'accesso alla Z.T.L., durante l'arco dell'anno, è vietato a tutti i veicoli a motore [veicoli di cui all'art. 47 del Codice della Strada (autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici ecc.)] non autorizzati, nelle fasce orarie di seguito indicate, con la chiusura al traffico dell'area mediante l'attivazione dei varchi elettronici previsti con relativo videocontrollo. La suddetta disciplina potrà essere modificata per sopravvenuti interessi pubblici, previo atto di indirizzo al Comandante della Polizia Locale.

FASCE ORARIE		
GIORNATE	VARCO NON ATTIVO	VARCO ATTIVO
dal lunedì al sabato	dalle 12,30 alle 16,30 dalle 24,00 alle 09,30	dalle 09,30 alle 12,30 dalle 16,30 alle 24,00
domenica e festivi	dalle 24,00 alle 08,00	dalle 08,00 alle 24,00

Articolo 5

- Residenti -

1. I componenti di ogni nucleo familiare residente all'interno dell'area delimitata dalla deliberazione di G.C. n. 214 del 28/12/2017, previa presentazione dell'apposita richiesta al Comando di Polizia Locale, possono circolare nella Z.T.L., alle seguenti condizioni:

a) il cittadino deve essere residente anagraficamente all'interno dell'area facente parte della Z.T.L. e possedere la patente di guida;

b) il veicolo deve essere di proprietà del residente o di un parente facente parte dello stesso nucleo familiare oppure posseduto a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del Codice della Strada;

c) il veicolo non deve avere una massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q. e un numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente.

2. Ogni nucleo familiare, altresì, ha diritto di ricevere non più di numero 1 (uno) contrassegno (pass) necessario a consentire la sosta momentanea, nei pressi dell'abitazione, per le operazioni di carico e scarico bagagli, merci, mobili. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada. Il residente può effettuare le suddette operazioni nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti, previa esposizione obbligatoria del disco orario, mentre per quelle che richiedano un tempo maggiore, deve farsi autorizzare, preventivamente, dal Comando di Polizia Locale.

3. I residenti che dispongono di posto auto privato (garage di proprietà, in affitto oppure in comodato d'uso) hanno ugualmente diritto al transito per il raggiungimento del luogo di ricovero del veicolo ed alla sosta momentanea con le stesse modalità di cui al comma 2.

4. I residenti nella Z.T.L. non in possesso della patente di guida possono circolare nella Z.T.L., previa presentazione dell'istanza al Comando di Polizia Locale, comunicando il tipo e la relativa targa di numero 1 (uno) veicolo di proprietà di terzi. È autorizzato il transito e la sosta momentanea di numero 1 (uno) veicolo con le stesse modalità di cui al comma 2.

5. In particolare, ai residenti che non dispongono di un posto auto privato sarà consentita anche la sosta in settori riservati [Corso Garibaldi, P.zza Gesù Bambino di Praga, Via L. Tarantini, Corso Cairoli - I tratto -, Corso Cairoli - II tratto -, Largo Pineta, Corso Mazzini, P.zza Kennedy (parcheggio rialzato), P.zza Kennedy (dal civico 1 al civico 11), Via Mola (da Via P. Debellis a Via Cialdini), Via San F. d'Assisi (da Corso Cairoli a Piazza Violante) e P.zza Violante, Via Ciavarella (già Via XX Settembre), Via P. Didonna, Via Kennedy (parcheggio Stazione lato palma) e P.zza Manzoni], individuati con apposita ordinanza dirigenziale.

6. Il Comando di Polizia Locale verificherà periodicamente la permanenza della residenza anagrafica degli intestatari dei contrassegni (pass), provvedendo alla disabilitazione d'ufficio di quelli intestatati ad utenti non più residenti all'interno della Z.T.L..

Articolo 6

- Titolari di abitazioni o di altre unità immobiliari non residenti -

1. Gli appartenenti a questa categoria possono circolare nella Z.T.L., previa presentazione dell'istanza al Comando di Polizia Locale, comunicando i dati del veicolo (il tipo e la targa) da utilizzare. È autorizzato il transito e la sosta momentanea di numero 1 (uno) veicolo intestato al proprietario dell'immobile oppure posseduto a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del Codice della Strada e con le stesse modalità di cui all'art. 5 commi 1 lett. c), 2 e 3. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada.

2. Rientrano in questa categoria:

a) i proprietari di civili abitazioni ricadenti nella Z.T.L. ma non residenti, che non hanno concesso in uso a terzi l'immobile, a qualsiasi titolo;

b) i proprietari di garage o di altre unità immobiliari ricadenti nella Z.T.L., che non hanno concesso in uso a terzi l'immobile, a qualsiasi titolo.

Articolo 7

- Attività economiche -

1. Gli appartenenti a questa categoria possono circolare nella Z.T.L., previa presentazione dell'istanza al Comando di Polizia Locale, comunicando i dati del veicolo (il tipo e la targa) da utilizzare. È autorizzato il transito e la sosta momentanea di numero 1 (uno) veicolo nei pressi dell'esercizio, per le operazioni di carico e scarico bagagli, merci, mobili alle seguenti condizioni:

a) l'attività economica deve essere ubicata all'interno dell'area facente parte della Z.T.L. ed il titolare deve possedere la patente di guida;

b) il veicolo deve essere di proprietà del titolare o del preposto o di un dipendente legalmente assunto oppure posseduto a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del Codice della Strada. Laddove il titolare non sia proprietario di un veicolo, previa presentazione dell'istanza al Comando di Polizia Locale, potrà

comunicare il tipo e la relativa targa di numero 1 (uno) veicolo di proprietà di un componente del suo nucleo familiare;

c) il veicolo non deve avere una massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q. e un numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente;

d) il titolare dell'attività economica che ha avuto accesso alla Z.T.L. può effettuare le operazioni di cui al comma 1 nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti, previa esposizione obbligatoria del disco orario. Per operazioni che richiedano un tempo maggiore, deve farsi autorizzare, preventivamente, dal Comando di Polizia Locale. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada.

2. Il Comando di Polizia Locale verificherà periodicamente la permanenza della presenza dell'attività economica, provvedendo alla disabilitazione d'ufficio dei contrassegni (pass) intestati agli esercizi non più ubicati all'interno della Z.T.L..

4. Rientrano in questa categoria le attività commerciali, le attività artigianali, i pubblici esercizi e tutte le altre attività economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

5. Resta inteso che i veicoli appartenenti alle ditte abilitate al trasporto merci, possono circolare nella Z.T.L., previa presentazione dell'apposita richiesta al Comando di Polizia Locale, nelle seguenti fasce orarie per effettuare le operazioni di scarico e carico nelle apposite aree di parcheggio a ciò destinate [Fig. II 79/a Art. 120 - Fig. II 124 Art. 125 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada].

Orario	
feriali e prefestivi	dalle ore 09,00 alle ore 12,00
	dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Articolo 8

- Scuola dell'Infanzia -

1. È consentita la circolazione ai veicoli di proprietà dei genitori, oppure posseduti a noleggio, acquistati con patto di riservato dominio, in usufrutto, in leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del Codice della Strada, che devono accompagnare e riprendere i propri figli presso la Scuola dell'Infanzia "Madre Pia Notari", ubicata all'interno della Z.T.L., così come delimitata dalla deliberazione di G.C. n. 214 del 28/12/2017 Z.T.L..

2. Gli interessati possono circolare nella Z.T.L., previa presentazione dell'istanza al Comando di Polizia Locale, comunicando i dati del veicolo (il tipo e la targa) da utilizzare per accompagnare i propri figli presso la suddetta scuola e la relativa targa. È autorizzato il transito e la fermata di un solo veicolo per ogni bambino frequentante.

Articolo 9

- Veicoli al servizio di persone diversamente abili -

1. I titolari di contrassegno per diversamente abili (Certificato Unico Disabili Europeo - C.U.D.E.), residenti nella Z.T.L. e muniti di patente di guida, possono circolare all'interno della stessa, previa presentazione di apposita richiesta al Comando di Polizia Locale, specificando i dati del veicolo (il tipo e la targa) da utilizzare. Altresì, è consentita loro la sosta momentanea, nei pressi dell'abitazione, nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti, previa esposizione del disco orario unitamente al contrassegno disabili previsto dal Codice della Strada, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 primo capoverso. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada. In caso di urgenza, i titolari del suddetto contrassegno possono comunque accedere con altro veicolo, a condizione che, entro e non oltre le 48 ore dal transito, presentino adeguata documentazione giustificativa presso il Comando di Polizia Locale di Rutigliano, oppure tramite e-mail/PEC. La mancata presentazione della documentazione giustificativa darà luogo all'avvio della procedura sanzionatoria ai sensi del Codice della Strada.

2. Si precisa che viene fatta salva per i soggetti di cui al comma precedente la facoltà di sostare negli spazi appositamente riservati.

3. I titolari di contrassegno per diversamente abili non residenti nella Z.T.L. hanno diritto alla circolazione all'interno della stessa ed alla sosta negli spazi appositamente riservati, previa presentazione, di volta in volta, di specifica richiesta al Comando di Polizia Locale. L'istanza deve riportare i dati del veicolo (il tipo e la targa) al servizio della persona diversamente abile, l'attività da svolgere, indicare l'indirizzo del sito e la durata della permanenza nella Z.T.L.. Resta inteso che in caso di urgenza, i titolari del suddetto contrassegno possono comunque accedere, a condizione che, entro e non oltre le 48 ore dal transito, presentino adeguata documentazione giustificativa presso il Comando di Polizia Locale di Rutigliano, oppure tramite e-mail/PEC. La mancata presentazione della documentazione giustificativa darà luogo all'avvio della procedura sanzionatoria ai sensi del Codice della Strada.

Articolo 10

- Esercenti professioni sanitarie -

1. I medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale per la medicina generale (MMG) ed i pediatri di base (art. 1 della legge n. 421/92 ed art. 8 del D.lvo n. 502/92, come modificato dal D.lvo n. 517/93), con assistiti residenti nella Z.T.L., così come da apposito elenco redatto dalla A.S.L. Bari, nonché i medici titolari di un ambulatorio all'interno della Z.T.L. hanno diritto al transito ed alla sosta momentanea, per la durata strettamente necessaria a completare le operazioni di intervento. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada. Il professionista può effettuare le suddette operazioni nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti, previa esposizione obbligatoria del disco orario. Il Comando di Polizia Locale rilascia n. 1 (uno) contrassegno (pass), previo accertamento del possesso dei requisiti. Il veicolo deve essere di proprietà del professionista oppure posseduto a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del Codice della Strada.

2. Qualora la sosta momentanea, giustificata da interventi nell'esercizio dell'attività professionale agli assistiti, si protrae eccezionalmente, il professionista deve comunicare perentoriamente, entro e non oltre le 48 ore dal transito, al Comando di Polizia Locale i dati del veicolo (il tipo e la targa) utilizzato nonché le generalità del destinatario/destinatari dell'intervento urgente.

3. I medici nell'esercizio delle loro funzioni ed i medici veterinari che hanno necessità di accedere nella Z.T.L. per visite domiciliari urgenti devono comunicare perentoriamente, entro e non oltre le 48 ore dal transito, al Comando di Polizia Locale i dati del veicolo (il tipo e la targa) utilizzato per l'assistenza medica nonché le generalità del destinatario dell'intervento. Il veicolo deve essere di proprietà del professionista oppure posseduto a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del Codice della Strada.

4. Il personale medico e paramedico della A.S.L. destinato al servizio di assistenza domiciliare integrata - A.D.I. - in favore dei residenti nella Z.T.L. ha diritto al transito ed alla sosta momentanea, per la durata strettamente necessaria a completare le operazioni di intervento. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada. Il personale può effettuare le suddette operazioni nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti, previa esposizione obbligatoria del disco orario. Il Comando di Polizia Locale rilascia n. 1 (uno) contrassegno (pass) ai veicoli di servizio muniti del logo della A.S.L. Bari. Laddove, per carenza di mezzi di servizio, si renda necessario utilizzare autovetture personali, il dipendente A.S.L. deve comunicare perentoriamente, entro e non oltre le 48 ore dal transito, al Comando di Polizia Locale i dati del veicolo (il tipo e la targa) utilizzato, le generalità del destinatario dell'intervento nonché la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio A.D.I..

5. I residenti che a causa del loro stato di salute abbiano la necessità di utilizzare, in via continuativa, apparecchiature e/o strumentazioni mediche di particolare ingombro, devono comunicare al Comando di Polizia Locale, i dati della ditta o le generalità dall'esercente la professione sanitaria ed i dati del veicolo (il tipo e la targa) da utilizzare per l'assistenza medica. Il Comando di Polizia Locale si riserva, in relazione alla tipologia delle operazioni, la facoltà di rilasciare numero 1 contrassegno (pass) temporaneo per il transito e la sosta momentanea per un tempo massimo di 30 (trenta) minuti, previa apposita valutazione della documentazione prodotta. Le ditte o gli esercenti la professione sanitaria che hanno necessità di accedere per interventi

urgenti devono comunicare perentoriamente, entro e non oltre le 48 ore dal transito, al Comando di Polizia Locale i dati del veicolo (il tipo e la targa) utilizzato per l'assistenza nonché le generalità del destinatario dell'intervento.

6. La mancata presentazione della documentazione giustificativa, nelle ipotesi previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, darà luogo all'avvio della procedura sanzionatoria ai sensi del Codice della Strada.

Articolo 11

- Servizi di manutenzione -

1. Gli artigiani e le imprese artigiane che devono effettuare interventi di manutenzione all'interno della Z.T.L. devono rivolgersi direttamente al Comando di Polizia Locale e presentare apposita richiesta che ne attesti l'esigenza, indicando gli estremi dell'iscrizione al relativo albo ed allegando idonea documentazione.

2. L'istanza, altresì, deve riportare dettagliatamente l'attività da svolgere, i dati del veicolo (il tipo e la targa) da utilizzare ed indicare l'indirizzo del sito, la durata delle operazioni o dei contratti di manutenzione.

3. Gli artigiani e le imprese artigiane hanno diritto di ricevere n. 1 (uno) contrassegno (pass) temporaneo per il transito e la sosta momentanea nella Z.T.L., limitatamente al carico e scarico dei materiali e comunque non oltre la durata strettamente necessaria a completare le operazioni di intervento. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada.

4. Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di rilasciare più contrassegni (pass), in relazione alla tipologia dei lavori, avendo cura di indicare, in particolare, anche la durata della sosta momentanea, previa apposita valutazione della documentazione prodotta.

Articolo 12

- Traslochi -

1. Le ditte che devono effettuare traslochi all'interno della Z.T.L. devono rivolgersi direttamente al Comando di Polizia Locale e presentare apposita richiesta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, allegando idonea documentazione.

2. L'istanza, altresì, deve riportare i dati del veicolo (il tipo e la targa) da utilizzare, dettagliatamente l'indirizzo dell'immobile e la durata delle operazioni.

3. Il Comando di Polizia Locale rilascia n. 1 (uno) contrassegno (pass) temporaneo valido per il transito e la sosta momentanea, per la durata dell'attività da svolgere, previo accertamento del possesso dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico se dovuta. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada.

4. Le ditte che devono utilizzare veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q., per i traslochi, devono produrre un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi e le necessità per circolare nella Z.T.L..

Articolo 13

- Cantieri edili o stradali -

1. Le ditte che devono effettuare lavori edili o stradali nella Z.T.L. devono rivolgersi direttamente al Comando di Polizia Locale e presentare un'apposita richiesta per lo svolgimento dell'attività.

2. L'istanza, altresì, deve riportare i dati del veicolo (il tipo e la targa) da utilizzare, dettagliatamente l'attività da svolgersi ed indicare l'indirizzo del cantiere o del sito nonché gli eventuali titoli edilizi abilitativi e la durata dei lavori.

3. Il Comando di Polizia Locale rilascia n. 1 (uno) contrassegno (pass) temporaneo per il transito con possibilità di sosta all'interno del cantiere oppure con possibilità di sosta momentanea, limitatamente al carico e scarico dei materiali, previo accertamento del possesso dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, se dovuta. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada.

4. Resta inteso che il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di rilasciare un numero superiore di contrassegni (pass) temporanei in relazione alla tipologia dei lavori, previa apposita valutazione delle motivazioni dedotte e della documentazione prodotta dagli interessati.

5. Le ditte che devono utilizzare veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q per i lavori edili o stradali devono produrre un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi e le necessità per circolare nella Z.T.L..

Articolo 14

- Studi professionali e Patronati -

1. I professionisti, anche in forma associata, con sede all'interno della Z.T.L., possono circolare in detta zona utilizzando n. 1 (uno) veicolo per ogni studio professionale, previa presentazione dell'apposita richiesta al Comando di Polizia Locale, contenente i dati del veicolo (il tipo e la targa) da utilizzare.

2. L'autorizzazione alla circolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il veicolo deve essere di proprietà del professionista oppure posseduto a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del Codice della Strada;

b) il veicolo non deve avere una massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q. e un numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente.

3. Il Comando di Polizia Locale rilascia n. 1 (uno) contrassegno (pass) temporaneo valido per il transito e la sosta momentanea limitatamente al carico e scarico dei materiali nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti, previa esposizione obbligatoria del disco orario. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle Associazioni, la cui sede legale risulta essere nella Z.T.L.. Il veicolo:

a) il veicolo deve essere di proprietà dell'Associazione o di uno dei soci oppure posseduto a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del Codice della Strada;

b) il veicolo non deve avere una massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q. e un numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente.

Articolo 15

- Strutture ricettive -

1. Rientrano nella categoria delle strutture ricettive, con sede all'interno della Z.T.L., gli alberghi, i bed and breakfast e le case vacanze. Il direttore o il responsabile della struttura, oppure persona appositamente delegata, ha diritto ad ottenere i contrassegni (pass) per accedere nella Z.T.L., previa presentazione dell'apposita richiesta al Comando di Polizia Locale, indicando gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) oppure dell'autorizzazione o della licenza per l'esercizio dell'attività:

a) non più di un contrassegno (pass) intestato alla struttura, per il transito e la sosta momentanea, limitatamente al carico e scarico dei materiali, da effettuarsi nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti, previa esposizione obbligatoria del disco orario. Il veicolo deve essere di proprietà della struttura oppure posseduto a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del Codice della Strada;

b) i contrassegni (pass) temporanei intestati ai clienti, per il transito e la sosta, nei pressi della struttura, limitatamente alle operazioni di carico e scarico bagagli, merci, ricovero del veicolo.

2. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada.

3. Il direttore o il responsabile della struttura è tenuto a comunicare quotidianamente i dati dei veicoli (il tipo e la relativa targa) dei clienti ed il periodo di permanenza.

Articolo 16

- Stampa, giornalisti, fotografi, testate ed emittenti televisive -

1. I responsabili delle testate giornalistiche, delle emittenti radiotelevisive, degli uffici stampa ed i fotografi possono circolare nella Z.T.L. utilizzando n. 1 (uno) veicolo, per ogni singolo evento, previa presentazione dell'apposita richiesta al Comando di Polizia Locale.
2. L'istanza, altresì, deve riportare i dati del veicolo (il tipo e la targa) da utilizzare ed indicare dettagliatamente l'evento di riferimento, la relativa durata nonché l'indirizzo del luogo di svolgimento.
3. Il Comando di Polizia Locale rilascia n. 1 (uno) contrassegno (pass) temporaneo valido per il transito e la fermata, limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature da lavoro.
4. Vengono fatte salve eventuali deroghe per eventi particolarmente rilevanti, sempre previa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.

Articolo 17

- Altre categorie -

1. Il contrassegno (pass) è rilasciabile ai veicoli, purché muniti di scritta, stemma o logo aziendale apposto in modo ben visibile oppure in maniera tale da renderli identificabili, previa presentazione dell'istanza al Comando di Polizia Locale:
 - a) appartenenti alle imprese di onoranze funebri;
 - b) appartenenti alle ditte private per effettuare il recapito della corrispondenza per il trasporto di materiali preziosi, dei generi di monopolio, di armi o materiale esplosivo, per il trasporto urgente di medicinali;
 - c) appartenenti ai corrieri espressi.
2. L'istanza deve riportare i dati del veicolo (il tipo e la targa) da utilizzare ed indicare dettagliatamente il tipo di attività da svolgere.
3. I veicoli devono essere posseduti a titolo di proprietà oppure posseduti a noleggio, acquistati con patto di riservato dominio, in usufrutto, in leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del Codice della Strada. Il Comando di Polizia Locale rilascia n. 1 (uno) contrassegno (pass) temporaneo valido per il transito e la sosta momentanea, limitatamente al carico e scarico dei materiali, da effettuarsi nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti, previa esposizione obbligatoria del disco orario. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada. Nel caso di accesso in emergenza, sarà cura dell'interessato consegnare la documentazione giustificativa al Comando di Polizia Locale, entro 48 ore dal transito, il quale si riserva la facoltà di accettarla o respingerla.
4. Non necessitano di contrassegno (pass) i veicoli, per il transito e la sosta, purché muniti di scritta, stemma o logo apposto in modo ben visibile oppure in maniera tale da renderli identificabili:
 - a) appartenenti alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale;
 - b) appartenenti al Ministero della Difesa;
 - c) appartenenti ai Vigili del Fuoco;
 - d) di Protezione Civile;
 - e) di Pronto Soccorso in servizio di emergenza;
 - f) appartenenti alle Poste Italiane S.p.A.;
5. Non necessitano di contrassegno (pass) i veicoli, per il transito e la sosta, purché muniti di scritta, stemma o logo aziendale apposto in modo ben visibile oppure in maniera tale da renderli identificabili:
 - a) appartenenti alle aziende di servizio pubblico o alle concessionarie di servizio pubblico ed alle aziende di pubblica utilità (pubblica illuminazione, gas, energia elettrica, telefonia, acqua e fogna);
 - b) appartenenti alla ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana.
6. In particolare alle imprese di onoranze funebri è consentito il transito e la sosta momentanea con:

a) n. 1 auto funebre, in possesso dell'idoneità prevista dalla vigente normativa regionale, limitatamente alla durata strettamente necessaria a completare le operazioni connesse all'incarico ricevuto. Il Comando di Polizia Locale rilascia per il ridetto mezzo n. 1 (uno) contrassegno (pass);

b) n. 1 veicolo, per il disbrigo delle pratiche amministrative nonché per le operazioni complementari all'attività funebre, da effettuarsi nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti, previa esposizione obbligatoria del disco orario. Il Comando di Polizia Locale rilascia per il ridetto mezzo n. 1 (uno) contrassegno (pass) temporaneo.

Articolo 18

- Deroghe speciali -

1. Sono previste speciali deroghe ai divieti di circolazione nella Z.T.L., previa presentazione dell'istanza al Comando di Polizia Locale, nei seguenti casi:

a) eventi che riguardino i residenti all'interno della Z.T.L., le cerimonie di carattere religioso che interessino la "Chiesa Madre", quali matrimoni, battesimi e cresime, nonché quelle attività a carattere eccezionale;

b) mostre o manifestazioni culturali, sportive ovvero quelle per le quali siano state rilasciate le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico su aree poste all'interno della Z.T.L..

2. L'istanza deve riportare i dati del veicolo (il tipo e la targa) da utilizzare ed indicare dettagliatamente l'attività da svolgere nonché la durata dell'evento.

3. Il Comando di Polizia Locale rilascia:

a) n. 1 (uno) contrassegno (pass) temporaneo per il transito e la sosta momentanea del veicolo utilizzato per lo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni di cui alle lett. sub a) e b), limitatamente al carico e scarico dei materiali, da effettuarsi nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti, previa esposizione obbligatoria del disco orario;

b) n. 3 (tre) contrassegni (pass) temporanei per il transito e la sosta momentanea dei veicoli utilizzati in occasione delle cerimonie di carattere religioso (quali matrimoni, battesimi e cresime) che interessino la "Chiesa Madre", quali matrimoni, battesimi e cresime, limitatamente alla durata delle celebrazioni.

4. La sosta momentanea non deve comunque creare intralcio agli altri utenti della strada.

5. Resta inteso che il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di rilasciare un numero superiore di contrassegni (pass) temporanei in relazione alla tipologia degli eventi, previa apposita valutazione delle motivazioni dedotte e della documentazione prodotta dagli interessati.

Articolo 19

- Mercatino dell'antiquariato -

1. I partecipanti al mercatino dell'antiquariato, che si svolge la prima domenica del mese, per ottenere il contrassegno (pass), devono presentare apposita istanza al Comando di Polizia Locale, contenente i dati del veicolo (il tipo e la targa) adibito a trasporto delle merci.

2. Il Comando di Polizia Locale rilascia n. 1 (uno) contrassegno (pass) valido per il transito e la sosta limitatamente alla durata dello svolgimento dell'attività, previo accertamento del possesso dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e della verifica dell'avvenuta assegnazione del posteggio, così come indicato nella piantina planimetrica fornita dell'Ufficio S.U.A.P..

3. L'Ufficio S.U.A.P. procederà ad aggiornare mensilmente l'elenco dei frequentatori del mercatino, provvedendo a notiziare il Comando di Polizia Locale.

Articolo 20

- Contrassegni permanenti -

1. Il contrassegno (pass) deve essere esposto in maniera visibile sulla parte anteriore del mezzo stesso, al fine di permettere controlli diretti da parte degli Agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada. I dati in esso contenuti (modello, targa, data di scadenza, eventuali prescrizioni, ecc.) sono inseriti nell'archivio elettronico "database", contenente i veicoli autorizzati alla circolazione nella

Z.T.L., necessario alla rilevazione degli accessi non consentiti ed alle conseguenti procedure sanzionatorie automatizzate.

2. Il contrassegno (pass) consente di accedere nella Z.T.L. nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute nonché delle disposizioni del presente disciplinare.

3. Il contrassegno (pass):

- deve essere esposto in originale;
- ha validità massima di anni 3 (tre) a partire dalla data di rilascio ed è legato al permanere del possesso dei requisiti che ne hanno dato origine;
- deve essere restituito al Comando di Polizia Locale alla data di scadenza, nell'ipotesi di sostituzione del veicolo e, comunque, qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio;
- può essere rinnovato previa restituzione di quello scaduto a condizione del permanere dei requisiti stessi.

4. L'esposizione di riproduzioni del contrassegno (pass), anche a colori, non dimostra il possesso dell'autorizzazione e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, fatto salvo il configurarsi di illeciti di natura penale.

5. L'illeggibilità del contrassegno (pass) è equiparata alla mancata esposizione e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

6. L'uso improprio del contrassegno (pass) è perseguito a norma di legge e comporterà la revoca dello stesso da parte del Comando di Polizia Locale.

7. Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione del contrassegno (pass) nei seguenti casi:

- a) sostituzione del veicolo autorizzato [previa restituzione del contrassegno (pass) da sostituire];
- b) deterioramento che ne causi l'illeggibilità;
- c) furto o smarrimento (previa denuncia da presentarsi direttamente al Comando di Polizia Locale).

8. Il rilascio di nuovo contrassegno a seguito di sostituzione, deterioramento, furto o smarrimento, è soggetto al pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti di segreteria se dovuti.

9. Sulla parte anteriore del contrassegno (pass) sono inseriti i numeri identificativi delle targhe dei veicoli, il numero dell'autorizzazione, la data di scadenza e la tipologia dell'utenza mentre sul retro sono riportate le generalità del titolare e le prescrizioni imposte.

10. L'accesso alla Z.T.L., così come organizzato con il presente provvedimento, necessita dell'apposizione della relativa segnaletica stradale, previa emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

Articolo 21

- Contrassegni temporanei -

1. Possono essere rilasciati contrassegni (pass) con durata limitata alle necessità da soddisfare, con validità oraria, giornaliera, settimanale o mensile, eventualmente rinnovabili, oltre quelli disciplinati negli articoli precedenti.

Articolo 22

- Sosta e fermata -

1. All'interno della Z.T.L. è vietata la sosta e la fermata durante la fase in cui i varchi sono attivi.

2. La sosta momentanea e la fermata sono consentite esclusivamente nelle ipotesi e nel rispetto delle modalità stabilite nel presente disciplinare, durante la fase in cui i varchi sono attivi.

Articolo 23

- Disposizioni finali -

1. Eventuali casistiche residuali, non previste nel presente disciplinare, saranno valutate dal Comando di Polizia Locale:

- A) previo esame preventivo dell'istanza;

B) a seguito della presentazione dell'istanza corredata degli elementi giustificativi, adeguatamente documentati, da presentarsi perentoriamente entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta circolazione nella Z.T.L., finalizzata alla sospensione del procedimento sanzionatorio.

2. La disciplina suddetta potrà essere modificata per sopravvenuti interessi pubblici, previo atto di indirizzo al Comandante della Polizia Locale.

3. Per l'ottenimento del contrassegno (pass) è necessario che l'istante presenti la necessaria richiesta in carta semplice sul modulo fornito dal Comune di Rutigliano, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente al seguente link <http://www.comune.rutigliano.ba.it> nell'Area Polizia Locale - Igiene Pubblica - Protezione Civile.

4. Il Comando di Polizia Locale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti per il rilascio del contrassegno, e di deferire all'Autorità Giudiziaria tutti coloro i quali sottoscrivono dichiarazioni mendaci.

5. Le false dichiarazioni comportano il diniego del rilascio del contrassegno (pass) oppure la revoca nell'ipotesi di controllo successivo.

6. In caso di revoca del contrassegno (pass) è esclusa la possibilità di rilascio di nuova autorizzazione ad altro componente del nucleo familiare.

Articolo 24

- Privacy -

1. Il sistema informativo ed i programmi informatici dell'impianto per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella Z.T.L., gestiti dal Comando di Polizia Locale, sono configurati in maniera tale da garantire il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili ricompresi tra le informazioni riservate avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.lvo n. 196 del 30/06/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", integrato con le modifiche introdotte dal D.lvo n. 101 del 10/08/2018 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*".

3. I dati personali per le finalità di cui al presente disciplinare verranno trattati esclusivamente dal personale di Polizia Locale.

Articolo 25

- Sanzioni -

1. La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I. L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale. Il transito nella Z.T.L. al solo fine di abbreviare il tragitto, benché l'autorizzazione non sia limitata a percorsi determinati, è sanzionato come circolazione non autorizzata.

2. Altresì, salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni del presente disciplinare, non previste dal vigente Codice della Strada, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 7 bis del D.lvo n. 267 del 18/08/2000.

Articolo 26

- Procedimento di rilascio e validità del contrassegno (pass) permanente -

1. Residenti:

a) per il rilascio del contrassegno (pass) occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito internet www.comune.Rutigliano.ba.it, indirizzata al Comando di Polizia Locale del Comune di Rutigliano o rivolgendosi agli Uffici del Settore Comando - C.E.D., allegando:

I. copia del documento di identità del richiedente;

- II. copia della carta di circolazione;
- III. (se proprietari dell'immobile di residenza) copia del rogito notarile da cui risultano e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto o, in alternativa, copia della visura catastale aggiornata;
- IV. (se affittuari/comodatari) copia del contratto di locazione o di comodato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto;
- V. autodichiarazione del proprietario locatore/comodante (e dell'eventuale sublocatore/subcomodante) di non possedere un posto auto privato;
- b) nell'istanza in formato di autocertificazione devono essere dichiarati i dati anagrafici, la residenza ed il codice fiscale del richiedente nonché i dati catastali dell'immobile;
- c) Validità: il contrassegno (pass) per residenti sarà valido sino a quando non intervengano variazioni di residenza che comportino l'emigrazione dal Centro Storico. Il contrassegno (pass) perderà validità, altresì, in caso di decesso del titolare. **In quest'ultimo caso, nell'eventualità di nucleo familiare composto da più persone, la validità del contrassegno (pass) verrà prorogata di 60 giorni al fine di consentire ad uno dei componenti del nucleo familiare un nuovo rilascio** per il medesimo veicolo utilizzato dalla persona deceduta. Il contrassegno (pass) ha validità massima di anni 3 (tre) (vedasi art. 20 comma 3).

2. Proprietari non residenti:

a) per il rilascio del contrassegno (pass) occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito internet www.comune.Rutigliano.ba.it, indirizzata al Comando di Polizia Locale del Comune di Rutigliano o rivolgendosi agli Uffici del Settore Comando - C.E.D., allegando:

- I. copia del documento di identità del richiedente;
- II. copia della carta di circolazione;
- III. copia del rogito notarile da cui risultano e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto o, in alternativa, copia della visura catastale aggiornata;
- IV. autodichiarazione del proprietario di non possedere un posto auto privato;
- b) nell'istanza in formato di autocertificazione devono essere dichiarati i dati anagrafici, la residenza ed il codice fiscale del richiedente nonché i dati catastali dell'immobile;
- c) Validità: il contrassegno (pass) per i proprietari non residenti perderà validità in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile ad altro soggetto oppure in caso di decesso del titolare. In quest'ultimo caso, la validità del contrassegno (pass) verrà prorogata di 60 giorni al fine di consentire ad uno degli eredi un nuovo rilascio per il medesimo veicolo utilizzato dalla persona deceduta. Il contrassegno (pass) ha validità massima di anni 3 (tre) (vedasi art. 20 comma 3).

3. Attività economiche e strutture ricettive:

a) per il rilascio del contrassegno (pass) occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito internet www.comune.Rutigliano.ba.it, indirizzata al Comando di Polizia Locale del Comune di Rutigliano o rivolgendosi agli Uffici del Settore Comando - C.E.D., allegando:

- I. copia del documento di identità del richiedente;
- II. copia della carta di circolazione;
- III. copia dell'autorizzazione o della licenza commerciale o della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) nonché dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) nell'istanza in formato di autocertificazione devono essere dichiarati i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, P. IVA nonché i dati catastali dell'immobile;
- c) Validità: il contrassegno (pass) perderà validità in caso di cessazione dell'attività o di subentro o di trasferimento al di fuori della Z.T.L.. Il contrassegno (pass) ha validità massima di anni 3 (tre) (vedasi art. 20 comma 3).

4. Persone diversamente abili residenti nella Z.T.L.:

a) per il rilascio del contrassegno (pass) occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito internet www.comune.Rutigliano.ba.it, indirizzata al Comando di Polizia Locale del Comune di Rutigliano o rivolgendosi agli Uffici del Settore Comando - C.E.D., allegando:

- I. copia del documento di identità del richiedente;
 - II. copia della carta di circolazione;
 - III. (se proprietari dell'immobile di residenza) copia del rogito notarile da cui risultano e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto o, in alternativa, copia della visura catastale aggiornata;
 - IV. (se affittuari/comodatari) copia del contratto di locazione o di comodato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto;
 - V. autodichiarazione del proprietario locatore/comodante (e dell'eventuale sublocatore/subcomodante) di non possedere un posto auto privato;
- b) nell'istanza in formato di autocertificazione devono essere dichiarati i dati anagrafici, la residenza ed il codice fiscale del richiedente nonché i dati catastali dell'immobile;
- c) Validità: il contrassegno (pass) per i diversamente abili residenti nella Z.T.L. sarà valido sino a quando non intervengano variazioni di residenza che comportino l'emigrazione dal Centro Storico. Il contrassegno (pass) perderà validità, altresì, in caso di decesso del titolare. Il contrassegno (pass) ha validità massima di anni 3 (tre) (vedasi art. 20 comma 3).

5. Esercenti le professioni sanitarie:

a) per il rilascio del contrassegno (pass) occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito internet www.comune.Rutigliano.ba.it, indirizzata al Comando di Polizia Locale del Comune di Rutigliano o rivolgendosi agli Uffici del Settore Comando - C.E.D., allegando:

- I. copia del documento di identità del richiedente;
 - II. copia della carta di circolazione;
 - III. copia del tesserino dell'ordine professionale;
- b) nell'istanza in formato di autocertificazione devono essere dichiarati i dati anagrafici, il codice fiscale del richiedente nonché i dati giustificativi attestanti l'appartenenza al Servizio Sanitario Nazionale;
- c) Validità: il contrassegno (pass) per i medici sarà valido sino a quando non intervengano sospensioni (in tal caso l'autorizzazione al transito ed alla sosta momentanea si intende sospesa per il periodo di vigenza del provvedimento sanzionatorio comminato dall'albo professionale) o radiazione dall'albo, cessazione della professione medica o in caso di variazioni di residenza degli assistiti. Il contrassegno (pass) perderà validità, altresì, in caso di decesso del professionista. Il contrassegno (pass) ha validità massima di anni 3 (tre) (vedasi art. 20 comma 3).

6. Ulteriori categorie indicate nel presente disciplinare:

a) per il rilascio del contrassegno (pass) occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito internet www.comune.Rutigliano.ba.it o rivolgendosi agli Uffici del Settore Comando - C.E.D., indirizzata al Comando di Polizia Locale del Comune di Rutigliano.

Articolo 27

- Norme transitorie ed entrata in vigore -

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore con la pubblicazione della deliberazione di G.C. n. del /11/2020 all'albo pretorio "on-line".
2. Con l'entrata in vigore del presente disciplinare, restano valide le istruttorie già effettuate dal Comando di Polizia Locale, che procederà al rilascio dei contrassegni (pass) definitivi. Resta inteso che in caso di intervenute variazioni gli interessati dovranno presentare una nuova istanza supportata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti che legittimano il rilascio del contrassegno (pass), in base agli articoli del presente disciplinare.
3. La visualizzazione dell'archivio informatico dei numeri di targa dei veicoli autorizzati all'accesso alla Z.T.L. è presente presso il Comando Polizia Locale, al fine dell'espletamento delle attività di propria competenza.